



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "P. A.GUGLIELMOTTI"

Distretto n°29 - RMPC16000V
Via dell' Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 076623256 - Fax 0766500028
sito web: <http://www.liceoguglielmotti.it> - email: rmpc16000v@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dai:

-D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*"

-D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*"

-D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*"

-Nota 31 luglio 2008 del Ministro Maria Stella Gelmini avente per **Oggetto:** D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento.

ART.1 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.

ART.2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;
- essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;

- limitare al minimo indispensabile le uscite o le entrate fuori orario;
- non usare mai in classe il cellulare;
- lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;
- chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
- intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
- rispettare i compagni, il personale della scuola;
- rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente "l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola";
- partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- seguire le indicazioni degli insegnanti per migliorare il loro metodo di studio;
- adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico.

ART.3 – PRINCIPI GENERALI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (art. 4 D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”).

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

f) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni

g) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

h) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma f), la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma g).

i) Con riferimento alle fattispecie di cui al comma h), nei casi di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

l) Le sanzioni disciplinari di cui al comma e) e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

m) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

n) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART.4 -DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

In caso di non ottemperanza delle norme contenute nei regolamenti vigenti nell'Istituto, la cui gravità è valutata dal Dirigente Scolastico in base ai seguenti elementi :

a) l'intenzionalità del comportamento;

b) il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;

c) il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;

d) la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente;

e) la reiterazione dei comportamenti sanzionati si prevedono due livelli di interventi disciplinari:

1) i provvedimenti disciplinari;

2) le sanzioni disciplinari.

1) Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a) richiamo verbale (privato o in classe) ad opera dell'insegnante;

b) richiamo scritto dell'insegnante con comunicazione alla famiglia sul diario dello studente o comunicazione telefonica;

c) richiamo scritto sul registro di classe ad opera dell'insegnante e/o del Capo d'Istituto;

d) convocazione dei genitori;

e) allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo d'Istituto, per richiamo scritto e, eventualmente, convocazione dei genitori.

Tali provvedimenti rientrano nel normale processo educativo e si configurano come strumenti primi che gli insegnanti utilizzano per intervenire nei casi meno gravi di inosservanza dei doveri scolastici; pertanto essi non costituiscono sanzione disciplinare e influiscono solo sul voto di condotta.

2) Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica, quali prestazioni di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola, pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica da rendere alla fine dell'orario di lezione in orario extrascolastico;

b) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati;

c) non partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione ed attività parascolastiche (lezioni itineranti, campionati studenteschi, teatro, altro);

d) sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino a un massimo di 15 giorni;

e) sospensione dalle lezioni, senza frequenza, fino a un massimo di 15 giorni;

f) sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni;

g) sospensione fino al termine dell'anno scolastico, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato.

Tali sanzioni vengono erogate in casi particolarmente gravi e/o ripetuti di inosservanza dei doveri scolastici.

Le sanzioni che comportano giorni di sospensione sono irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Capo d'Istituto o suo delegato, quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio o dall'Esame di Stato sono adottate dal Consiglio di Istituto. Negli altri casi la sanzione può essere inflitta anche direttamente dal Dirigente Scolastico.

L'irrogazione di tali sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta.

*La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L.241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà*

necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. (**Nota 31 luglio 2008 del Ministro Maria Stella Gelmini avente per Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.**)

ART.5 – INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione.

Si richiede agli alunni una correttezza di comportamenti anche fuori dall'ambiente scolastico: prima dell'entrata e dopo l'uscita dalla scuola, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione e le attività parascolastiche (lezioni itineranti, campionati studenteschi, teatro, altro).

Nei casi non previsti in modo esplicito, docenti e Dirigente Scolastico (o suo collaboratore) procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

DESCRIZIONE INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE A DISPORRE LA SANZIONE	PROVVEDIMENTI (art.4, punto 1) E SANZIONI (art.4, punto 2) in base alla gravità
1.Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici. 2. Inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo. 3.Comportamento disattento e disinteressato. 4. Uso dei cellulari in classe durante le lezioni. 5. Lettura di scritti non attinenti la lezione. 6. Uscite ripetute o prolungate dalla classe. 7.Attività non autorizzate né programmate durante le lezioni.	Docenti e/o Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art. 4 con relativo punto 1)
8. Frequenti e numerosi permessi di entrate in ritardo e uscite anticipate.	Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	a)Al terzo permesso mensile: comunicazione telefonica alla famiglia. b) Dal quarto permesso mensile: comunicazione telefonica alla famiglia e svolgimento di attività di rilevanza sociale in base all'art. 4 con relativo punto 2 comma a).

9. Frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate.	Docente coordinatore di classe	Oltre n. 3 e fino a n. 5 assenze mensili: comunicazione telefonica alla famiglia.
	Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	Oltre n. 5 assenze mensili: convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo.
10. Disturbo dell'attività didattica.	Docenti e/o Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (art. 4 con relativo punto 1)
11. Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici.	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e sanzione pecuniaria di legge
12. Danneggiamento <u>non grave</u> dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione lieve delle norme di sicurezza e di igiene.	Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	SANZIONI DISCIPLINARI (art. 4 con relativo punto 2 comma a-b-c)
13. Danneggiamento <u>grave</u> dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione grave delle norme di sicurezza e di igiene.	CONSIGLIO DI CLASSE	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma d-e)
	CONSIGLIO D'ISTITUTO	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma f-g)
14. Inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d'Istituto.	Docenti e/o Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 1)
15. Allontanamento arbitrario dello studente dalla classe, dall'edificio scolastico, dal gruppo durante le attività extrascolastiche (visite guidate, lezioni itineranti, viaggi d'istruzione, altro).	CONSIGLIO DI CLASSE	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma d-e)
	CONSIGLIO D'ISTITUTO	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma f-g)
16. Scorrettezze <u>non gravi</u> nei rapporti	Docenti	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola.	e/o Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)	in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 1)
17. Scorrettezze <u>gravi</u> nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola.	CONSIGLIO DI CLASSE	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma d-e)
	CONSIGLIO D'ISTITUTO	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma f-g)
18. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); introduzione e uso di sostanze illecite (alcolici e sostanze stupefacenti), di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.	CONSIGLIO DI CLASSE	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma d-e)
	CONSIGLIO D'ISTITUTO	SANZIONI DISCIPLINARI in base alla gravità (art. 4 con relativo punto 2 comma f-g)

ART.6 – COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Come previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, allo studente colpito da sanzione disciplinare è offerta la possibilità di commutare la sanzione in attività, manuali o intellettuali, a favore della comunità scolastica. Tali attività vanno eseguite al di fuori dell'orario scolastico concordandole con il Capo d'Istituto e/o i suoi collaboratori.

ART.7 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio di Classe o d'Istituto viene convocato entro due giorni dall'avvenuta infrazione e si riunisce entro i tre giorni successivi alla convocazione.

ART.8 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola (articolo 5 D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

A) L' ORGANO DI GARANZIA

Si riunisce entro tre giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Ha inoltre la funzione di:

- esaminare i ricorsi, che vanno presentati per iscritto al Capo d'Istituto;
- interpretare il regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è così composto:

1. Dirigente Scolastico (che la presiede)
2. 1 docente
3. 1 non docente
4. 1 genitore
5. 1 alunno

Il Consiglio d'Istituto designa, al suo interno, i n.4 membri in ragione delle componenti scolastiche che devono rappresentare e anche i membri supplenti di docenti, genitori e alunni in caso di incompatibilità.

B) FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Per la validità delle deliberazioni:

- 1) È OBBLIGATORIO CHE SIANO PRESENTI TUTTI I MEMBRI.
- 2) Durante la votazione nessun membro può astenersi per nessun motivo.
- 3) Tutte le delibere sono prese a maggioranza.
- 4) L'O.G. resta in carica due anni; in caso di decadenza di uno dei suoi membri che lo compongono questo viene sostituito dal suo supplente o in assenza viene nominato un altro membro fino alla fine del mandato.

C) ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

È possibile un'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale e la decisione è subordinata **al parere vincolante di un organo di garanzia regionale.**

ART.9 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L'introduzione del patto di corresponsabilità (art. 5-bis dello Statuto) è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Quanto al momento di sottoscrizione del patto, l'art. 5 bis comma 1 dispone che questa debba avvenire, da parte dei genitori e degli studenti, "contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica".

Alla sua redazione provvede una commissione formata da alcuni membri nominati dal C.I. che ne curerà anche la revisione ogni volta se ne ravvisi la necessità.

ART. 10 – REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento Disciplinare è parte integrante del Regolamento d'Istituto.